

2. Secondo motivo, vertente su errori di valutazione perpetrati dalla commissione giudicatrice del concorso nell'apprezzamento delle informazioni contenute nell'atto di candidatura della parte ricorrente. La commissione giudicatrice avrebbe violato il bando di concorso ritenendo che la parte ricorrente non avesse un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma, necessario per essere ammessa al concorso.

---

**Ricorso proposto il 20 aprile 2018 — VW/Commissione**

**(Causa T-243/18)**

(2018/C 231/39)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* VW (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare e statuire quanto segue:

- la decisione dell'APN del 26 giugno 2017 è annullata;
- per quanto necessario, la decisione esplicita di rigetto del reclamo del 19 gennaio 2018 è annullata;
- condannare la convenuta alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, dedotto in via principale, vertente sull'eccezione d'illegittimità diretta contro l'articolo 20 dell'allegato VIII dello statuto poiché esso viola il principio di parità di trattamento sancito all'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali nonché l'articolo 52 della medesima Carta.
2. Secondo motivo, dedotto in subordine, nell'ipotesi in cui la parte ricorrente non possa beneficiare dell'articolo 20 dell'allegato VIII dello statuto, vertente sull'errore di diritto commesso dall'istituzione convenuta nell'interpretazione dell'articolo 27 dell'allegato VIII dello statuto e, in estremo subordine, supponendo che non vi siano errori di diritto, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento sancito in particolare all'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali e sulla violazione del principio di proporzionalità sancito all'articolo 52 della medesima Carta.

---

**Ricorso proposto il 20 aprile 2018 — Synergy Hellas / Commissione**

**(Causa T-244/18)**

(2018/C 231/40)

*Lingua processuale: il greco*

**Parti**

*Ricorrente:* d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis (Atene, Grecia) (rappresentante: K. Damis, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere il ricorso;
- annullare la decisione della Commissione C(2018) 1115 final del 19 febbraio 2018 relativa al recupero di EUR 76 282,08, maggiorati degli interessi, presso la «d.d.Synergy HELLAS ANONYMI EMPORIKI ETAIREIA PAROCHIS YPIRESION PLIROFORIKIS»<sup>e</sup>
- condannare la Commissione europea alle spese.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 85 del regolamento (CE/Euratom) 2342/2002 della Commissione <sup>(1)</sup>.
  - È contrario alle disposizioni di tale articolo il rifiuto della Commissione di accogliere la legittima domanda di proroga del termine di pagamento, sebbene sia già stato pagato il 73 % del capitale, compresi tutti gli interessi, e sia già stata istituita la garanzia personale chiesta dalla Commissione per l'intero importo originariamente dovuto oltre agli interessi;
  - è infondata la motivazione della Commissione per quanto riguarda la sostanziale legittimità del provvedimento impugnato;
  - la Commissione è venuta meno al suo obbligo di motivare la decisione impugnata.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione e/o sull'eccesso del potere discrezionale e sulla violazione del principio di «buona amministrazione».
  - La Commissione ha ecceduto i limiti del suo potere discrezionale, in quanto ha adottato la decisione impugnata senza tener conto dei dati di fatto che le aveva presentato la ricorrente e ha previsto soluzioni che potrebbero condurre alla messa in liquidazione di quest'ultima.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.
  - La decisione impugnata oltre a non rappresentare una misura necessaria al raggiungimento dell'obiettivo perseguito, atteso che la ricorrente continua a pagare, grava troppo su quest'ultima, minacciandone sostanzialmente l'esistenza stessa.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 357, pag. 1).

---

## Ricorso proposto il 23 aprile 2018 — RATP / Commissione

(Causa T-250/18)

(2018/C 231/41)

Lingua processuale: il francese

## Parti

Ricorrente: Régie autonome des transports parisiens RATP (Parigi, Francia) (rappresentanti: E. Morgan de Rivery, P. Delelis e C. Lavin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea